

ZONA Z.E.S : opportunità tra agevolazioni fiscali e semplificazione amministrative





Il trasporto per mare è considerato in primis dalla Comunità Europea come un settore peculiare per lo sviluppo dell'economia dei paesi e di conseguenza capace di contribuire allo sviluppo delle varie aree regionali. L'Italia data la sua configurazione geografica e i suoi numerosi porti si appresta, o comunque ha le potenzialità per diventare un polo importante nel mezzo dell'Europa, e tra i diversi programmi previsti per lo sviluppo di determinate aree geografiche in particolare quelle maggiormente depresse, le Zes costituiscono una occasione da non lasciarsi sfuggire, una misura che si concentra proprio sulle aree portuali volendone potenziare lo sviluppo e l'attrattività degli investimenti.

Un'accelerazione alla realizzazione delle ZES si ha in particolare con l'emanazione del Decreto Legge n. 91 del 20 giugno 2017 cosiddetto "Decreto Mezzogiorno", che ha previsto appunto l'istituzione di **Zone Economiche Speciali (ZES)** connettendo zone a vocazione industriale/logistica con aree portuali di rilevanza nazionale ed internazionale, con particolare se non esclusiva attenzione alle regioni del mezzogiorno di Italia.

L'obiettivo è quello di creare zone di sviluppo industriale in particolare al sud Italia incentivando nuovi investimenti con regimi fiscali speciali, e creando condizioni di semplificazione burocratica e amministrativa, potendo in futuro estenderle anche all'aree circostanti.

Per le Zes è stato emanato un apposito DPCM che detta i criteri e le regole per le regioni interessate a presentare le proprie proposte di istituzione.

Le prime regioni che hanno formalmente avanzato la richiesta di costituzione delle ZES sono la Regione Campania e la Regione Calabria con specifici piani di sviluppo strategico.

Il decreto sul mezzogiorno

Le zone economiche speciali sono aree geograficamente delimitate previste dal decreto n. 91 del 20 giugno 2017, con lo scopo di favorire le regioni meno sviluppate creando condizioni economiche maggiormente favorevoli per lo sviluppo delle imprese già operanti, e per l'insediamento di nuove imprese.

Nelle ZES dovrebbero essere previste anche agevolazioni fiscali maggiori rispetto a quelle ordinarie, semplificazioni amministrative, e procedurali con lo scopo di attrarre nuovi investimenti e insediamenti produttivi.

Tali aree possono essere anche non territorialmente adiacenti purché vi sia un nesso economico funzionale, che comprenda almeno un'area portuale con le caratteristiche stabilite dal regolamento (Ue) n. 1315 dell'11 dicembre 2013.

La richiesta per l'istituzione delle ZES parte dalle regioni interessate dalla misura, e si attua con la predisposizione di un adeguato progetto di sviluppo, e con il pieno coinvolgimento delle stesse nel processo di istituzione e di governance.

Sono previste anche Zes interregionali in particolare per le regioni che non posseggono aree portuali aventi le caratteristiche previste dalla legge. Le regioni in questo caso presenteranno richiesta per l'istituzione della Zes solo in forma associativa, se contigue, o in associazione con un'area portuale avente le caratteristiche previste.

I vantaggi e le agevolazioni sono diretti alle imprese già esistenti, ma anche a quelle nuove che si insedieranno nell'area e che avvieranno un programma di investimenti.

Si va dalle agevolazioni e semplificazioni di carattere amministrativo, ad una serie di benefici fiscali che potranno essere finanziate anche con fondi regionali.

Tra le agevolazioni si segnala la possibilità di utilizzare il credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di **50 milioni di euro**, l'agevolazione per tali zone è estesa fino al **31 dicembre 2020**.

Per il riconoscimento dei benefici, le imprese devono mantenere la loro attività nella Zes per almeno **sette anni** dopo il completamento dell'investimento oggetto delle agevolazioni, pena la revoca dei benefici concessi e goduti, inoltre non devono essere in stato di liquidazione o scioglimento.

La regolamentazione delle ZES

Le regole di attuazione delle ZES sono state definite dal DPCM n. 12 del 25 gennaio 2018, con il quale nello specifico sono state individuate, le modalità per l'istituzione, i relativi requisiti, la durata, i criteri per l'identificazione, la delimitazione dell'area della Zes, i criteri per l'accesso delle aziende e il coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo.

L'area interessata deve essere identificata attraverso una puntuale indicazione contenuta nella proposta di istituzione, che come detto, può ricomprendere anche aree della stessa regione non territorialmente adiacenti, purché sia la presenza di un nesso economico-funzionale e ovviamente di una'area portuale.

Si fa presente che per nesso economico-funzionale significa che vi è tra aree non territorialmente adiacenti o la presenza, o un potenziale sviluppo di attività economico-produttive, indicate in un Piano strategico, o di adeguate infrastrutture di collegamento tra le aree interessate.

La Zes dunque è costituita da aree portuali e retroportuali, anche di carattere produttivo, piattaforme logistiche e interporti, e non può comprendere zone residenziali ed è inoltre previsto un limite dimensionale di tali aree.

La proposta e il piano di sviluppo

La proposta di istituzione di una Zes (*che ricordiamo deve avere una durata non inferiore a sette anni*) deve essere presentata al presidente del Consiglio dei ministri, dal presidente della Regione, sentiti i sindaci delle aree interessate. Per le Zes interregionali la proposta dei presidenti di Regione deve essere congiunta.

La proposta deve essere affiancata da un piano di sviluppo strategico che indichi i criteri e gli obiettivi di sviluppo perseguiti, nonché le forme di coordinamento, con la pianificazione strategica portuale. Un piano deve ad esempio contenere:

- la documentazione per l'identificazione delle aree incluse nella Zes, con l'indicazione delle porzioni di territorio interessate, evidenziando quelle ricadenti nell'area portuale;
- l'elenco delle infrastrutture già esistenti, nonché le infrastrutture di collegamento tra aree non territorialmente adiacenti;
- l'analisi dell'impatto sociale ed economico atteso dall'istituzione della Zes;
- una relazione illustrativa dei dati e degli elementi, che identificano le tipologie di attività che si intendono promuovere all'interno della Zes;
- l'individuazione delle semplificazioni amministrative per la realizzazione degli investimenti che la regione si impegna ad adottare per le iniziative imprenditoriali.

Comitato di indirizzo e attività di controllo e monitoraggio

Il soggetto che gestirà una Zes sarà un Comitato di indirizzo i cui compiti sono dettagliatamente disciplinati dal regolamento del 25 gennaio 2018.

Il Dpcm in particolare individua i compiti del Comitato che è composto dal Presidente dell'Autorità portuale (che lo presiede), da un rappresentante della regione o delle regioni (nel caso di Zes interregionale), da un rappresentante della presidenza del Consiglio dei ministri e da un rappresentante del ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Le attività di verifica, e il monitoraggio degli interventi e degli incentivi concessi, sono invece affidate all'Agenzia per la coesione territoriale.

Agevolazioni delle Zes il caso della Regione Campania

Tra le Zes il cui processo di formazione si può considerare avviato, abbiamo il caso della Campania e della Calabria, infatti solo per queste due regioni sono stati già approvati i decreti per l'istituzione delle Zes da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Le richieste, come da iter di formazione, sono state proposte dal Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, a seguito delle richieste formalmente avanzate dalle due Regioni che hanno presentato i loro Piani di Sviluppo Strategico.

Con particolare riferimento alla Campania, regione che ha posto per prima l'attenzione sulla istituzione delle Zes, già prima del Decreto Mezzogiorno, in sede di sottoscrizione dei Patti per il Sud, può tornare utile una analisi di quanto individuato nel piano strategico per evidenziare le potenzialità di una Zes, interessandoci nel caso specifico delle agevolazioni fiscali, e delle semplificazioni amministrative.

L'approvazione del piano strategico di sviluppo come previsto dal regolamento del 25 gennaio 2018, illustra oltre a quelle che sono le caratteristiche e peculiarità della Zes, l'individuazione dell'area, i criteri di sviluppo, i piani di coordinamento strategico, e i vari interventi a supporto in modo particolare le misure agevolative e le semplificazioni amministrative.

Nella proposta del Piano di sviluppo, si fa riferimento alle seguenti azioni che rimandano sia a strumenti nazionali finanziati anche con fondi regionali, che a strumenti finanziati esclusivamente con fondi regionali.

Tra gli interventi previsti nel piano che nel caso specifico sono svariati, ne segnaliamo alcuni:

- i contratti di sviluppo;
- il credito di imposta per gli investimenti;
- gli interventi per aree di crisi non complessa;
- gli interventi per l'efficienza energetica;
- le agevolazioni per la riduzione degli oneri IRAP (*diretta competenza regionale*)
- misure a favore delle start up innovative (*diretta competenza regionale*);
- incentivi per i lavoratori svantaggiati;
- incentivi per attività di trasferimento tecnologico e prima industrializzazione (*diretta competenza regionale*);
- incentivi per l'innovazione dei processi produttivi(*diretta competenza regionale*):
- contratti di programma regionali.

Tali agevolazioni sono per lo più a carattere nazionale (già esistenti) e cofinanziate dalla regione, altre invece sono di competenza esclusiva regionale, in particolare la misura principale tra le agevolazioni fiscali a livello regionale, (ancora da attuare), risulta essere la riduzione dell'IRAP finanziata con il Fondo di Sviluppo e Coesione, fondo nazionale di cofinanziamento obbligatorio dei programmi comunitari.

Nel caso del piano della regione Campania, non si intende avviare nuovi strumenti, ma arricchire con risorse specifiche l'ampio set di strumenti già attivi, individuando eventualmente specifiche priorità per gli investimenti da realizzare nelle aree ZES.

Le semplificazioni amministrative

Tra le misure di semplificazioni amministrative che sono state individuate dalla regione Campania vi è:

- la conclusione dei procedimenti amministrativi per i quali vengono previsti degli espressi termini (massimo 90 giorni);
- il divieto per la pubblica amministrazione regionale di richiedere documenti di cui la stessa o altra P.A. sia già in possesso.
- l'istituzione di un apposito sportello regionale per rendere concretamente possibile e semplificare l'apertura di una nuova impresa in tempi certi e brevi.

Tali misure sono coerenti per l'avvio di quel processo di semplificazione e snellimento delle procedure amministrative e burocratiche che rallenta la macchina amministrativa e di conseguenza tende a ridurre gli investimenti e gli insediamenti produttivi, ma sarà necessario che tutte le semplificazioni e le agevolazioni abbiano il giusto coordinamento tra di loro e con tutti gli altri interventi previsti.



Partono anche in Italia, come già accade nel resto del mondo, le ZES e cioè le **zone economiche speciali**. Si tratta di aree geografiche nelle quali sono previsti **strumenti** e **agevolazioni** agli operatori economici che vi operano.

come funzionano le zone economiche speciali

In Italia le ZES partono dalla **Campania**, la prima regione ad approvare il Piano di Sviluppo Strategico della Zona Economica Speciale.

Nel mondo le ZES sono già una realtà, si veda ad esempio Shenzhen in Cina o anche le zone economiche speciali istituite in Polonia. In Italia, l'istituzione delle ZES è legata al D.L. 91/2017, cioè il **Decreto Sud**, che prevede una serie di misure per favorire la crescita economica nelle aree del Mezzogiorno.

Tuttavia, l'istituzione di una zona economica speciale non è né automatica né immediata, sono necessarie una serie di **condizioni** e di **caratteristiche** per poterla costituire.

Vediamo nello specifico come nasce una **ZES**, da cosa è caratterizzata e quali **agevolazioni** comporta.

Zone economiche speciali: definizione di ZES

Volendo dare una definizione quasi testuale di Zone economiche speciali (ZES) possiamo dire che si tratta di *“aree geografiche nell'ambito delle quali un'Autorità governativa offre **incentivi** a beneficio delle aziende che vi operano attraverso **strumenti** e **agevolazioni** che agiscono in un **regime derogatorio** rispetto a quelli vigenti per le ordinarie politiche nazionali”*.

Con la creazione delle ZES gli Stati hanno come obiettivo una **crescita della competitività** ed il generale rafforzamento di tutto il tessuto produttivo attraverso l'**aumento degli investimenti** anche stranieri, l'**aumento delle esportazioni**, la creazione di **nuovi posti di lavoro**, l'**aumento dell'innovazione**.

In Italia la normativa ZES è stata recepita con il D.L. 91/2017, il cosiddetto Decreto Sud. Tale decreto prevede una serie di misure per la **crescita economica ed occupazionale del Mezzogiorno**, nonché per superare il divario economico e sociale tra il sud Italia ed il resto del paese.

Al capo II art. 4 e 5, il Decreto Sud istituisce e regola le **zone economiche speciali** (ZES). Nello specifico al comma 2 art.4 il D.L. 91/2017 dà una definizione di ZES indicando anche le **caratteristiche** che la stessa deve avere. Nello specifico è disposto che: *“Per ZES si intende una zona geograficamente delimitata e chiaramente identificata, **situata entro i confini dello Stato**, costituita anche da aree non territorialmente adiacenti purché presentino un nesso economico funzionale, e che comprenda almeno un'area **portuale** con le caratteristiche stabilite dal regolamento (UE) n. 1315 dell'11 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, collegata alla rete transeuropea dei trasporti (TEN-T). Per l'esercizio di attività economiche e imprenditoriali le aziende già operative e quelle che si insedieranno nella ZES possono beneficiare di speciali condizioni, in relazione alla natura incrementale degli investimenti e delle attività di sviluppo di impresa”*.

Tuttavia per la definizione delle modalità di istituzione, della durata e di altre caratteristiche e condizioni speciali delle ZES, si fa riferimento al **D.P.C.M. 25 gennaio 2018, n. 12** cioè il Regolamento recante istituzione di Zone economiche speciali (ZES).

Zone economiche speciali in Italia: come nascono

Nonostante le ZES siano state recepite in Italia con D.L. 91/2017 è stato poi il D.P.C.M. 25 gennaio 2018, n. 12 a regolarne la vera e propria istituzione definendo:

- le modalità per l'istituzione di ZES, comprese le ZES interregionali;
- la loro durata;
- i criteri per l'identificazione e la delimitazione dell'area della ZES;
- i criteri che disciplinano l'accesso delle aziende;
- il coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo.

L'istituzione delle zone economiche speciali è attivata a seguito di proposte di istituzioni di ZES presentate dalle regioni meno sviluppate come **Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia o regioni in transizione quali Abruzzo, Molise e Sardegna.**

Tali regioni sono state individuate dalla normativa europea, ammissibili alle deroghe previste dall'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (si tratta delle **Regioni del Mezzogiorno**).

Ogni Regione può presentare **una sola proposta di ZES** o al massimo due se nel territorio ci sono più aree portuali che possono essere definite ZES. Le Regioni nelle quali non sono presenti aree portuali tali da essere definite ZES, possono presentare domanda solo in forma associativa (in questo caso devono essere contigue) o in associazione con un'area portuale avente le caratteristiche per essere definita ZES.

Si fa presente che le **aree non contigue** devono comunque essere collegate alle aree portuali da infrastrutture adeguate alla realizzazione del **Piano di sviluppo strategico** che le regioni dovranno presentare per l'istituzione delle ZES.

Le **proposte di istituzione di una ZES** devono essere presentate rispettando una serie di vincoli. Devono infatti essere corredate da un **Piano di sviluppo strategico**, dai **criteri** e dagli **obiettivi di sviluppo** che si vogliono perseguire e dalle forme di coordinamento con la pianificazione strategica portuale.

Inoltre, secondo l'art. 6 del D.P.C.M. n. 12 del 2018, il **Piano di sviluppo strategico deve contenere:**

- **la documentazione di identificazione delle aree individuate** con l'indicazione delle porzioni di territorio interessate con evidenziazione di quelle ricadenti nell'Area portuale;
- **l'elenco delle infrastrutture esistenti** e delle infrastrutture di collegamento tra aree non territorialmente adiacenti;
- **un'analisi dell'impatto sociale ed economico** atteso dall'istituzione della ZES;
- **una relazione illustrativa del Piano di sviluppo strategico** con i dati e gli elementi identificative del tipo di attività che verranno svolte nella ZES, un'identificazione delle attività che si vogliono rafforzare e che hanno un nesso economico-funzionale con l'area portuale o con i porti nel caso si tratti di aree non adiacenti;
- **l'individuazione delle semplificazioni amministrative**, di propria competenza, per la realizzazione degli investimenti che la Regione si impegna ad adottare per le iniziative imprenditoriali localizzate nella ZES;
- **l'indicazione di pareri, nulla osta e atti di assenso rilasciati dagli enti locali** e da tutti gli enti interessati con riguardo alle attività funzionali del piano strategico;
- **l'indicazione delle agevolazioni ed incentivazioni**, che possono essere concessi dalla regione, senza oneri a carico della finanza statale, nei limiti dell'intensità massima di aiuti e con le modalità previste dalla legge;
- **l'elenco dei soggetti pubblici e privati consultati per la predisposizione del Piano** e le modalità di consultazione adottate e gli esiti delle stesse;
- **il nominativo del rappresentante della regione o delle regioni**, in caso di ZES interregionale, nel Comitato di indirizzo;

- **le modalità** che le strutture amministrative delle regioni e degli enti locali interessati utilizzeranno per assicurare lo **svolgimento delle funzioni** amministrative e di gestione degli interventi di competenza regionale previsti nella ZES. Tali modalità dovranno rispettare gli ordinamenti regionali e potranno essere svolte anche attraverso propri uffici e personale, nonché attraverso accordi con le amministrazioni centrali dello Stato e convenzioni con organismi, ovvero strutture nazionali a totale partecipazione pubblica;
- **l'individuazione delle aree escluse**, per esigenze di sicurezza portuale e di navigazione.

Durata di una ZES: da 7 a 14 anni

Secondo quanto stabilito dall'art. 7 D.P.C.M. 13/2018: *“la durata della ZES non può essere inferiore a sette anni e superiore a quattordici, prorogabile fino a un massimo di ulteriori sette anni, su richiesta delle regioni interessate sulla base dei risultati del monitoraggio di cui all'articolo 9”.*

Zone economiche speciali Italia: requisiti

Quando si decide di istituire una ZES si deve tener presente che non tutta l'area regionale può essere adibita a zona economica speciale. La ZES è infatti una zona geograficamente delimitata e identificata e la zona dove sorge deve avere determinati requisiti e caratteristiche.

Un'area geografica per poter essere definita ZES deve avere i seguenti requisiti: si deve trattare di una **zona geograficamente delimitata** e chiaramente identificata, situata nei confini dello Stato, costituita anche da aree non territorialmente adiacenti purché presentino un nesso economico funzionale tra di loro, e **che comprenda almeno un'area portuale** con le caratteristiche stabilite dal regolamento (UE) n. 1315 dell'11 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T).

Come stabilito all'art. 3 del D.P.C.M. 13 del 2018, la zona economica speciale può includere anche aree della stessa regione che non siano territorialmente adiacenti, che presentino però un nesso economico funzionale e che comprendano almeno un'Area portuale.

Come si dimostra il nesso economico funzionale. Il **nesso economico funzionale** tra aree non territorialmente adiacenti sussiste qualora vi siano già, oppure potranno essere sviluppate, le attività economico-produttive, indicate nel Piano di sviluppo strategico, o vi siano adeguate infrastrutture di collegamento tra le aree interessate.

come funzionano le zone economiche speciali

La norma chiarisce che tali aree, tenuto conto anche del volume complessivo di merci in transito, sono anche i **porti che non presentano le caratteristiche stabilite dal regolamento (UE) n. 1315/2013** del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, purché essi abbiano una rilevanza strategica per le attività di specializzazione territoriale che si intende rafforzare e dimostrino un nesso economico funzionale con l'Area portuale.

Le ZES sono caratterizzate da territori quali **porti, aree retroportuali**, anche di carattere produttivo e aeroportuale, come definiti dalle norme vigenti, **piattaforme logistiche e Interporti**, non può comprendere zone residenziali.

Grandezza massima della ZES. Per ogni regione l'area complessivamente destinata alla ZES non può superare la superficie complessivamente indicata per la regione nell'allegato 1 del D.P.C.M.

ZES interregionali

Oltre che la singola regione, l'istituzione di una ZES può anche essere avanzata da **più regioni** insieme, si parla in questo caso di **ZES interregionali**.

Le ZES interregionali sono disciplinate all'art.4 del D.P.C.M. 13 del 2018.

Quando in una regione non è presente nessuna area portuale mentre in un'altra Regione è presente almeno un'Area portuale, queste regioni possono presentare congiuntamente istanza di istituzione di una ZES.

L'area complessivamente a disposizione per l'istituzione di ZES nelle due regioni non può superare la somma delle superfici indicate per ogni regione nell'allegato 1 al D.P.C.M. 25 gennaio 2018, n. 12.

Le regioni che non hanno Aree portuali, se contigue, possono presentare istanza di istituzione di una ZES in **forma associativa**, includendo uno o più porti che non rientrino nella categoria di Aree portuali.

Anche in questo caso l'area complessiva della ZES non può eccedere la sommatoria delle superfici indicate per ciascuna regione nell'allegato 1.

La cooperazione interregionale di questo tipo di ZES è stabilita dalle singole regioni secondo le forme stabilite dai rispettivi ordinamenti.

ZES: agevolazioni e benefici

Una volta esaminato a lungo cos'è una ZES, come e chi può istituirla, è il momento di capire quali sono le agevolazioni e gli effettivi vantaggi che la stessa apporta agli operatori economici che già operano nella zona definita ZES e per quelli che metteranno in piedi nuove attività.

L'art. 5 capo II D.L. 91/2017 è dedicato proprio ai **benefici fiscali e alle semplificazioni** che operare in una ZES comporta.

come funzionano le zone economiche speciali

Le aziende nuove e quelle già operative insediate nella ZES che inizieranno o incrementeranno attività economiche imprenditoriali nella ZES beneficeranno innanzitutto di:

- **procedure amministrative semplificate;**
- **accesso alle infrastrutture esistenti** e previste nel Piano di sviluppo strategico della ZES.

Per quanto riguarda il credito d'imposta per gli investimenti al Sud previsto dall' art. 1, c. 98-108, Legge n. 208/2015, questo sarà commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2020 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 50 milioni di euro.

Tuttavia le agevolazioni ed i benefici concessi agli operatori economici della ZES sono soggette a due condizioni, cioè che:

- **le imprese beneficiarie mantengano la loro attività nell'area ZES per almeno sette anni** dopo il completamento dell'investimento oggetto delle agevolazioni, pena la revoca dei benefici concessi e goduti;
- le imprese beneficiarie **non devono essere in stato di liquidazione o di scioglimento.**

Premessa

Le Zone Economiche Speciali (ZES) sono aree geografiche circoscritte nell'ambito delle quali l'Autorità governativa:

- applica una legislazione economica differente rispetto a quella applicata nel resto del Paese;
- offre incentivi a beneficio delle aziende, attraverso strumenti di agevolazioni fiscali/finanziarie e semplificazioni amministrative.

L'Ocse ha identificato quattro diversi tipi di zone economiche speciali:

- ci sono le “**zone di libero scambio**” (free trade zone), presso i porti e gli aeroporti, che offrono esenzioni parziali o totali sui dazi all'import o all'export di quei beni che vengono riesportati;
- ci sono le “**export processing zone**”, che agevolano sì la riesportazione dei beni, ma solo di quelli che, venendo lavorati in loco, assumono un significativo valore aggiunto;
- ci sono le “**zone economiche speciali vere e proprie**”, che offrono appunto un pacchetto variegato di incentivi, agevolazioni e semplificazioni amministrative alle imprese che stabiliscono lì la propria sede;
- ci sono le “**zone speciali industriali**”, che limitano le agevolazioni a un settore specifico (spesso si tratta del tessile, oppure dell'Ict) per il quale costruiscono anche infrastrutture ad hoc.

Attualmente, secondo i dati della Banca Mondiale, nel mondo si contano quasi 4mila Zone economiche speciali, il 43% delle quali sono in Asia; l'Europa ne ospita circa il 20% (ad es. *Lettonia, Spagna, Gran Bretagna e Croazia*), con la Polonia^[1] in prima fila tra i Paesi dove ne nascono di più (circa 14). Cina e a Dubai sono comunque gli esempi più noti.

Le caratteristiche di una ZES: agevolazioni e condizioni

La Zona Economica Speciale:

1. deve essere istituita all'interno dei confini statali, in una zona geografica chiaramente delimitata e identificata;
2. può essere composta anche da aree territoriali non direttamente adiacenti, purché abbiano un nesso economico funzionale;
3. deve comprendere un'area portuale, collegata alla rete transeuropea dei trasporti (TEN- T), con le caratteristiche stabilite dal regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013.

L'istituzione di una Zes porta come conseguenza principale la possibilità per le imprese di sfruttare importanti agevolazioni fiscali e di beneficiare di rilevanti semplificazioni di carattere amministrativo e burocratico.

Inoltre, in Italia, con il d.l. n. 91/2017 (c.d. "decreto sud", che di seguito analizzeremo più nel dettaglio) è stata prevista l'applicazione, in relazione agli investimenti effettuati nella Zes, di un **credito d'imposta** proporzionale al costo dei beni acquistati, entro il 31 dicembre 2020, nel limite massimo, per ciascun progetto d'investimento, di 50 milioni di euro.

Per ottenere questi benefici, però, le imprese dovranno mantenere le attività nella Zes per almeno sette anni successivi al completamento dell'investimento oggetto delle agevolazioni, pena la revoca dei benefici concessi e goduti, e non dovranno essere in liquidazione o in fase di scioglimento.

Il D.L. 91/2017, c.d. "DECRETO SUD"

Il **decreto legge n. 91 del 2017**, c.d. "Decreto Sud", ha sancito la nascita delle prime **zone economiche speciali** italiane; è necessario però porre in rilievo che ad oggi, si è ancora in attesa del decreto attuativo del Governo (spesso il punto dolente di leggi e provvedimenti pure importanti, ma costretti al palo da ritardi e burocrazia) la cui pubblicazione era stata prevista per lo scorso 12 ottobre.

Ebbene, il D.L. n. 91 del 2017 reca un insieme di disposizioni volte nel complesso a dare impulso alla crescita del Mezzogiorno, sia destinandovi risorse, sia incentivando l'utilizzo di strumenti imprenditoriali già esistenti, anche con riguardo all'innovazione.

Le Sez nasceranno quindi al Sud: le regioni ammesse sono Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia. La prima possibile candidata a dare vita a una Sez sarà probabilmente l'area di Gioia Tauro; a seguire ci dovrebbero essere le aree retroportuali di Napoli e Salerno, Bagnoli, Taranto e infine Matera. A questo fine sono già stanziati circa 200 milioni di euro, da utilizzare tra il 2018 e il 2020.

Più nel dettaglio, il decreto ha introdotto due fattispecie speciali:

1. il "**Resto al Sud**" dedicata all'imprenditoria giovanile;
2. la "**Zes**", dedicate ad imprese già insediate o che si insedieranno, che saranno destinatarie di importanti benefici fiscali e semplificazioni amministrative.

Il provvedimento:

Le zone economiche speciali, con focus sulla Puglia

1. reca misure destinate specificamente alle imprese;
2. prevede semplificazioni e procedure più efficienti per agevolare sia i cittadini che gli investimenti;
3. istituisce zone economiche speciali ed interviene in favore dei giovani imprenditori del territorio e delle politiche attive del lavoro.

Alcune norme sono poi rivolte al contrasto della dispersione scolastica e della marginalità sociale, al recupero dei terreni e delle aree in stato di abbandono e al tema del risanamento ambientale.

Ciascuna ZES sarà istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, su proposta della regione interessata, corredata da un piano di sviluppo strategico.

La regione interessata dovrà, quindi, sulla scorta di un piano strategico di sviluppo, formulare la proposta di istituzione della ZES, indicando le caratteristiche dell'area identificata.

Il soggetto per la gestione dell'area ZES sarà un Comitato di indirizzo composto dal **Presidente dell'Autorità Portuale**, da un **rappresentante della Regione** e da un **rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri**.

Ai membri del Comitato non spetta alcun compenso o indennità di carica.

Il Comitato di indirizzo si avvale del Segretario Generale dell'Autorità portuale per l'esercizio delle funzioni amministrative.

Il soggetto gestore deve assicurare, in particolare:

- gli strumenti che garantiscano la piena operatività delle aziende presenti nella ZES;
- l'utilizzo di servizi sia economici che tecnologici nell'ambito ZES;
- l'accesso alle prestazioni di servizi da parte di terzi.

Il soggetto gestore può anche autorizzare la stipula di accordi o convenzioni con banche ed intermediari finanziari.

L. 20 giugno 2017, n.91, Art. 1

L'articolo 1 del **D.L. n.91/2017**, più nel dettaglio, introduce forme di finanziamento e incentivazione per i giovani del Mezzogiorno, finalizzate a promuovere la costituzione di nuove imprese nelle regioni di **Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia**.

La misura, è stata denominata "**Resto al Sud**" ed è rivolta ai giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni:

1. residenti, al momento della presentazione della domanda, nelle regioni citate, ovvero che ivi trasferiscano la residenza entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'esito positivo dell'istruttoria, e che mantengano nelle stesse regioni la residenza per tutta la durata del finanziamento. Il termine di trasferimento, invece, in caso di residenza all'estero è di centoventi giorni dalla comunicazione dell'esito positivo dell'istruttoria.
2. che non abbiano fruito di incentivi pubblici nazionali rivolti all'autoimprenditorialità nel triennio antecedente la domanda di finanziamento,
3. che non siano titolari di attività di impresa in esercizio alla data di entrata in vigore del decreto legge, nonché, infine che non siano titolari di un contratto di lavoro a tempo indeterminato presso un altro soggetto (sia al momento dell'accettazione del finanziamento che per tutta la durata del rimborso dello stesso).

Il finanziamento consiste per il 35 % in erogazioni a fondo perduto e per il 65 % in un prestito a tasso zero da rimborsare complessivamente in otto anni, di cui i primi due di preammortamento. All'onere recato dalla misura si provvede mediante le risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (programmazione 2014-2020) per un ammontare complessivo fino a 1.250 milioni, da ripartire in importi annuali.

L. 20 giugno 2017, n.91, Art. 2

Con l'articolo 2 del *D.L. n.91/2017*, al fine favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura nelle regioni del Mezzogiorno, è stata estesa la suddetta misura "*Resto al Sud*" alle imprese agricole, mediante una specifica destinazione di complessivi 50 milioni nel quadriennio 2017-2020 nell'ambito delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione.

In termini sostanzialmente analoghi a quelli previsti dall'articolo 1, la misura si articola in un contributo a fondo perduto fino al 35 % della spesa ammissibile, nonché in mutui agevolati a tasso zero di importo non superiore al 70 % della spesa ammissibile.

L'articolo interviene, altresì, sui consorzi agrari, disponendo che le attività di competenza degli stessi possano essere svolte anche mediante la partecipazione a società di capitali in cui i consorzi dispongano della maggioranza dei voti, e prevedendo, come anche ulteriormente precisato al Senato, che le attività esercitate dalle predette società, a favore dei soci dei consorzi agrari che ne detengono la partecipazione, sono svolte nel rispetto degli scopi e delle finalità mutualistiche dei consorzi.

Sempre nel settore agricolo, con l'**articolo 2-bis** il Ministero delle politiche agricole viene dotato di un fondo per la ricerca, con assegnazione di 200 mila euro, al fine di promuovere interventi volti al contrasto e alla diffusione dei **fenomeni infestanti** (quali il coleottero *xylosandrus compactus*) che colpiscono i carrubi della regione siciliana, nonché per la tutela da altre tipologie infestanti del settore olivicolo-oleario e del settore vitivinicolo.

L. 20 giugno 2017, n.91, Art. 3

L'articolo 3 del D.L. n.91/2017, reca un intervento volto a promuovere la costituzione di nuove imprese nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia), dettando disposizioni volte a consentire ai comuni di tali regioni di dare in concessione o in affitto, ai soggetti in età compresa tra i 18 e i 40 anni, terreni e aree in stato di abbandono. A tal fine i comuni dovranno pubblicare sul proprio sito istituzionale l'elenco dei beni (vale a dire terreni agricoli abbandonati da almeno 10 anni, terreni oggetto di rimboschimenti poi non più curati, aree edificate ad uso artigianale, commerciale, industriale e turistico-ricettivo in stato di abbandono da almeno 15 anni ovvero, come precisato al Senato, sulle quali non risultino più operative aziende o società da almeno 15 anni) che possono essere affidati in concessione, per un periodo non superiore a nove anni. Il beneficiario deve corrispondere al comune un canone d'uso che, in caso di proprietà dei privati, è versato al proprietario, e potrà vantare un diritto di prelazione sul bene qualora il proprietario medesimo intenda vendere il bene, entro i cinque anni successivi alla scadenza della concessione. Nel corso dell'esame al Senato sono state introdotte ulteriori disposizioni volte ad includere nelle agevolazioni per talune attività agricole nelle regioni colpite dai recenti eventi sismici anche i danni derivanti dalla prolungata siccità in corso.

2.4 D.L. 20 giugno 2017, n.91, Art. 3-bis

L'articolo 3-bis del suddetto decreto, contiene disposizioni riguardanti il riconoscimento dei **Cluster Tecnologici Nazionali (CTN)**, quali strutture di supporto e di efficientamento per il coordinamento delle politiche di ricerca industriale a livello nazionale e locale, nonché di raccordo tra le misure promosse a livello centrale e regionale e, con riferimento alle Regioni del Mezzogiorno, anche come strumento facilitatore per l'attuazione e l'impiego degli interventi sul territorio. A tal fine ciascun CTN dovrà elaborare un Piano di azione triennale, al cui interno è inserita un'apposita sezione riferita al Mezzogiorno. La norma dispone per il 2017 un contributo forfettario a ciascun Cluster, nell'ambito di uno stanziamento complessivo per il medesimo anno stabilito in 3 milioni di euro.

L. 20 giugno 2017, n.91,

Art.

3-ter

L'articolo 3-bis del **D.L. n.91/2017** prevede una modifica dei limiti di durata degli interventi di **integrazione salariale straordinaria** relativi alle imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa. Per tali imprese le norme vigenti consentono, entro un prefissato limite di spesa, che possa essere concesso un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, fino al limite di 12 mesi. Con l'articolo in esame si dispone che il limite di 12 mesi si applichi distintamente per ciascun anno di riferimento

L. 20 giugno 2017, n.91, Artt. 4 e 5

Gli articoli 4 e 5 c del **D.L. n.91/2017** concernono le zone economiche speciali (ZES), il cui scopo, com'è noto, è quello di creare condizioni economiche, finanziarie e amministrative che consentano lo sviluppo delle imprese già operanti e l'insediamento di nuove imprese.

Le zone economiche speciali, con focus sulla Puglia

La Zona Economica Speciale deve essere istituita all'interno dei confini statali, in una zona geografica chiaramente delimitata e identificata; può essere composta anche da aree territoriali non direttamente adiacenti, purché abbiano un nesso economico funzionale. Deve, altresì, comprendere un'area portuale, collegata alla rete transeuropea dei trasporti (TEN- T), con le caratteristiche stabilite dal regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013.

L'istituzione di una Zes porta come conseguenza principale la possibilità per le imprese di sfruttare importanti agevolazioni fiscali e di beneficiare di rilevanti semplificazioni di carattere amministrativo e burocratico.

È prevista, inoltre, l'applicazione, in relazione agli investimenti effettuati nella Zes, di un credito d'imposta proporzionale al costo dei beni acquistati, entro il 31 dicembre 2020, nel limite massimo, per ciascun progetto d'investimento, di 50 milioni di euro.

Il decreto Sud prevede di creare almeno cinque Zes in altrettante regioni meridionali. Si è poi concordato di istituirne due per ciascuna regione. A questo fine sono già stati stanziati circa 200 milioni di euro, da utilizzare tra il 2018 e il 2020. Le condizioni per il riconoscimento delle agevolazioni sono sostanzialmente due: le imprese devono mantenere le attività nella Zes per almeno 7 anni (termine elevato nel corso dell'esame al Senato rispetto ai cinque anni originari) successivi al completamento dell'investimento oggetto della agevolazione (pena la revoca dei benefici concessi e goduti) e non devono essere in liquidazione o in fase di scioglimento.

A tal fine vengono disciplinate le procedure e le condizioni per l'istituzione (affidata ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri) in alcune aree del Paese di zone economiche speciali, che vengono definite come aree geograficamente delimitate e chiaramente identificate, situata entro i confini dello Stato, costituite anche da aree non territorialmente adiacenti, purché presentino un nesso economico funzionale, e comprendenti almeno un'area di sistema portuale.

Quanto alla gestione dell'area ZES si prevede che essa sia affidata ad un Comitato di indirizzo composto dal Presidente dell'Autorità portuale, che lo presiede, da un rappresentante della regione (o, come precisato presso il Senato, delle regioni, nel caso di ZES interregionale) da un rappresentante rispettivamente della Presidenza del Consiglio e del Ministero delle infrastrutture.

Ognuna delle regioni meno sviluppate e in transizione può presentare una proposta di istituzione di ZES nel proprio territorio, o al massimo due proposte, ricorrendo alcuni presupposti (**articolo 4**).

Si prevedono poi procedure semplificate e regimi procedimentali speciali, che per le imprese già operanti ovvero per le nuove che si insediano nelle ZES riducono i termini procedimentali e semplificano gli adempimenti rispetto alla normativa vigente.

A tali agevolazioni si aggiungono poi benefici fiscali, rivolti in particolare alle imprese che effettuano investimenti all'interno delle ZES: queste potranno utilizzare il credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi nel Mezzogiorno- acquisiti entro il 31 dicembre 2020 – nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 50 milioni di euro.

Inoltre l'agevolazione per tali zone è estesa fino al 31 dicembre 2020.

Le ZES e la Puglia

Le zone economiche speciali, con focus sulla Puglia

Sono otto i porti italiani che potrebbero essere candidati a ospitare le *Zone Economiche Speciali*, beneficiando così di aree delimitate a burocrazia zero e incentivi fiscali per attrarre investimenti.

Più specificamente, si tratterebbe dei porti di Napoli (con Salerno), Gioia Tauro, Augusta (con Catania), Palermo, Cagliari, Bari, Taranto e un ultimo porto ancora da individuare che dovrebbe unire aree delle Regioni Molise e Abruzzo.

Per ciò che concerne più nel dettaglio la **Puglia**, occorre rilevare che pare si stia lavorando ad una Zes interregionale di Taranto collegata alla zona di Matera-Ferrandina e ad una Zes del basso Adriatico, facendo leva sui porti di Bari e Brindisi (prevedendo il collegamento con aree industriali della provincia di Lecce); sul punto, i bene informati danno per esclusa, per esempio, l'area di Casarano, per decenni cattedrale del manifatturiero, che ha lasciato in eredità al territorio centinaia di disoccupati e decine di capannoni vuoti.

Alla luce di tanto, in conclusione, si auspica che venga posto in essere e vagliato molto attentamente, un piano strategico di sviluppo pugliese, capace di tenere insieme le aree e gli interessi economici/territoriali della Puglia, Salento incluso.

Le Zes rappresentano un'opportunità speciale che va assolutamente colta e alimentata.

Non resta, quindi, che attendere la pubblicazione del decreto attuativo del Governo in modo da iniziare a dare realmente vita alla manovra e ad entrare nel merito delle scelte da compiere.